

Circolare dell'Istituto di previdenza. L'innalzamento frutto della riforma del Welfare (l. 247/2007)

Co.co.pro., sale il contributo Inps

Aliquota al 25,5%, su il massimale imponibile a quota 91.056 €

DI DOMENICO COMEGNA

È pari al 25,50% l'aliquota contributiva dovuta nel 2009 dai parasubordinati, entro il massimale imponibile di 91.056,00 euro. Lo comunica l'Inps nella circolare n. 13/2009. L'innalzamento del contributo è dovuto all'art. 1 comma 79, della legge n. 247/2007 (nota come riforma del Welfare) che dispone, con riferimento agli iscritti alla Gestione Separata, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% per l'anno 2008, 25% per l'anno 2009 e in misura pari al 26% a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17%.

Due aliquote. Viene confermata dunque l'innovazione già introdotta dalla Finanziaria 2007 secondo cui nella Gestione separata ormai sono in vigore 2 sole aliquote fisse e riferite l'una a tutti gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria e l'altra a tutti i rimanenti iscritti. Come negli anni precedenti per gli iscritti che non risultino già assicurati è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva (istituita dall'art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della

tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72%.

Conseguentemente le aliquote contributive dovute a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono complessivamente fissate come segue:

- a) 25,72 per cento (25,00 aliquota pensionistica più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- b) 17,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Massimale di reddito. Le predette aliquote del 25,72 e del 17,00%, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito (previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995) il quale, per il 2009, è salito a 51.906 euro.

Ripartizione dell'onere. Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (8,57%) e di due terzi (17,15%). Per gli associati in partecipazione resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato.

Compensi di gennaio. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi (ai sensi dell'articolo

34 della legge n. 342/2000) sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (cosiddetto principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2009 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2008 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2008.

Modalità di accredito. I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per l'anno 2009, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 14.253,00, con contribuzione annua del 25% pari a 3.564 euro, l'accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se è stato versato un contributo pari ad almeno 297 euro (3.564 diviso 12 mesi).

Aliquote di computo. Con effetto dal 1° Gennaio 2009 le aliquote di computo, utili per il calcolo della pensione, sono stabilite nella misura del 25% e del 17%, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.

Così la contribuzione dei co.co.pro.

SOGGETTI INTERESSATI	CARICO CONTRIBUTIVO 2008	CARICO CONTRIBUTIVO 2009
Parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati	- 24,72% entro il massimale di 88.669,00 euro	- 25,72% entro il massimale di 91.506,00 euro
Parasubordinati già assicurati obbligatoriamente, o pensionati	- 17,00% entro il massimale di 88.669,00 euro	- 17,00% entro il massimale di 91.506,00 euro
Associati in partecipazione	- 24,72% entro il massimale di 88.669,00 euro	- 25,72% entro il massimale di 91.506,00 euro